



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: info@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31

del Consiglio comunale

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata obbligatoria, sottoscritta, in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1952/2015 e della L.P. 3/2006, tra i comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusérn appartenenti all'ambito di gestione associata 12. Recesso.

L'anno duemilaventi, addì tredici del mese di novembre alle ore 21.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato, in adunanza ordinaria, il Consiglio comunale. La seduta si svolge in modalità di videoconferenza, in ottemperanza dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 18 marzo 2020 e ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Decreto Cura Italia" e del decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del 21 aprile 2020.

All'appello nominale sono presenti, collegati attraverso la piattaforma on line Zoom, i Consiglieri signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
CAPPELLETTI Nicola	X		MARZARI Martina		
CARBONARI Erich			MATTUZZI Andrea		
CARBONARI Laura			PLOTEGHER Angela		
CIECH Andrea			POLA Georgia		
CUEL Ivano			RECH Michael		
CUEL Simone			RELLA Roberto		
LARCHER Fabrizio			SCHIR Stefania		
LARCHER Massimiliano			TEZZELE Marcello		
MARZARI Adriano			TOLLER Maurizio	X	

Assiste e partecipa il Segretario generale signora **Defrancesco dott.ssa Emanuela**, presente nella sede comunale e collegato in videoconferenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Larcher geom. Massimiliano**, presente nella sala consiliare e collegato tramite la piattaforma on line Zoom, nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata obbligatoria, sottoscritta, in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1952/2015 e della L.P. 3/2006, tra i comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusérn appartenenti all'ambito di gestione associata 12. Recesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge provinciale n.12 di data 13 novembre 2014, ha modificato la legge provinciale di riforma istituzionale n.3 del 2006, individuando un nuovo assetto dei rapporti istituzionali con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità locali, semplificare il quadro istituzionale con la revisione degli organi delle Comunità e la riorganizzazione dei Comuni.
- L'art. 9-bis della L.P. n. 3 del 6 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, ha disciplinato la gestione associata obbligatoria per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per lo svolgimento dei compiti e attività indicate nella tabella B allegata alla L.P. n. 3/2006 e segnatamente: segreteria generale, personale e organizzazione; gestione economica e finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali; ufficio tecnico; urbanistica e gestione del territorio; anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; servizi relativi al commercio; altri servizi generali.
- L'art. 9-bis, comma 2, della L.P. 3/2006, e ss.mm. prevede l'individuazione da parte della Provincia degli ambiti associativi nel rispetto dei seguenti criteri:
 - costituzione di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno cinquemila abitanti;
 - di norma e salvo eccezioni, contiguità territoriale dei comuni appartenenti alla gestione associata;
 - appartenenza dei comuni al medesimo territorio di comunità; solo se non ci sono le condizioni per la costituzione di gestioni associate nell'ambito del medesimo territorio sono possibili, in via straordinaria, aggregazioni con comuni appartenenti a territori di comunità contermini;
 - unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività;
 - raggiungimento di determinati livelli di spesa per i compiti e le attività da associare”.
- La finalità della norma è di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, migliorando nel contempo l'organizzazione degli enti e l'efficienza nella gestione dei servizi.
- Ai sensi del comma 3, del citato art. 9 bis, con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, successivamente modificata e integrata con deliberazione n. 1228 del 22 luglio 2016, la Giunta provinciale di Trento ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9-bis della L.P. 3/2006.
- Con la medesima deliberazione n. 1228 del 22 luglio 2016, la Giunta provinciale individuava altresì gli obiettivi di riduzione della spesa che ciascun comune con

popolazione inferiore ai 5000 abitanti era tenuto a raggiungere entro tre anni dalla data di avvio delle gestioni associate obbligatorie.

- Per il Comune di Folgaria, l'obiettivo di riduzione di spesa (c.d. "obiettivo di efficientemente effettivo") è stato stabilito complessivamente in euro 27.800,00.-, da realizzare entro tre anni dall'avvio delle gestioni associate obbligatorie; lo stesso obiettivo è stato confermato anche con deliberazione della Giunta provinciale n. 1503 di data 10 agosto 2018.
- Il Comune di Folgaria è stato inserito nell'ambito n. 12, coincidente con il territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, con i Comuni di Lavarone e Luserna-Lusérn;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 20 luglio 2016, il Comune di Folgaria ha approvato il progetto di gestione associata delle funzioni fondamentali (delle attività e dei compiti di cui all'allegato B della L.P.n.3/2006 e ss.mm.) tra i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusérn e la convenzione attuativa del progetto medesimo, con la sola esclusione delle materie già interessate da gestioni associate con ambiti territoriali non perfettamente coincidenti (servizio di vigilanza boschiva).
- Analogo provvedimento veniva assunto dai Consigli dei Comuni di Lavarone (deliberazione n. 20 di data 28.07.2020) e Luserna-Lusérn (deliberazione n. 20 di data 29.7.2016);
- Il giorno 29 luglio 2016, repertorio atti privati n. 1170, veniva quindi sottoscritta la convenzione per la gestione associata delle attività di cui all'articolo 9 bis della L.P. 3/2006 e ss.mm. tra il Comune di Folgaria ed i Comuni di Lavarone e Luserna-Lusérn, con validità dal 1 agosto 2016. Trattandosi di gestioni associate obbligatorie non è ammesso il recesso volontario e unilaterale degli enti aderenti prima del 31 luglio 2026 salvo modifica delle disposizioni di legge vigenti in merito.
- Dall'analisi del percorso per l'attivazione della gestione associata dei diversi servizi, è subito emersa la complessità e problematicità nella formulazione del progetto, sia per la distanza territoriale, sia per il fatto che le tre realtà comunali sono strutturalmente diverse, con un modello organizzativo e dotazioni di personale non facilmente assimilabili funzionalmente ed anche in relazione agli aspetti legati alla non facile individuazione dei possibili criteri di riparto delle spese e per il contenimento dei costi che veniva auspicato.
- Con legge n. 1 di data 12 febbraio 2019, all'articolo 9, è stato sospeso l'obbligo degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni. In particolare l'articolo prevede che:
 1. *In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, fino al 1° gennaio 2020, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo.*
 2. *È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa.*
- Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, al paragrafo 2 "Superamento dell'obbligo di gestione associata" prevede espressamente: *"Le parti concordano sulla volontà di superare l'obbligo*

di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nel rispetto dell'autonomia decisionale e organizzativa dei comuni, quali enti autonomi che rappresentano le comunità locali, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

A seguito della soppressione dell'obbligo di gestione associata, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità dei comuni di modificarle o di recedere dalle stesse.

Al fine di garantire a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate la possibilità di adeguare il loro assetto organizzativo alle eventuali modifiche che potranno derivare dalla revisione o dallo scioglimento delle convenzioni, le parti concordano che l'eventuale recesso (per scioglimento o modifica della loro composizione) o modifica (revisione delle funzioni svolte in forma associata) possano produrre effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte.

Se le amministrazioni non trovano un accordo, la decisione di recesso unilaterale produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale che ha espresso la volontà di recedere dalla convenzione. A regime le gestioni associate saranno pertanto facoltative secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di ordinamento dei comuni.

A fronte del mantenimento da parte dei comuni delle gestioni associate è riconosciuta la possibilità, per ciascuno dei comuni aderenti all'ambito, di derogare al principio di salvaguardia del livello della spesa corrente relativa alla Missione 1 del bilancio comunale relativa al 2019, secondo quanto sarà previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali. Gli ulteriori aspetti relativi alla revisione della riforma istituzionale saranno affrontati in un distinto disegno di legge”.

- La L.P. n. 13 di data 23 dicembre 2019 “Legge di stabilità provinciale 2020”, all'art. 6, fa venir meno l'obbligo delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni comunali, prevedendo che:

comma 3: “A seguito dell'abrogazione prevista dal comma 1 le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 continuano a operare, ferma restando la possibilità di modificarle o di recederne, secondo quanto previsto dal comma 4, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni”;

comma 4: “Per assicurare a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate obbligatorie la possibilità di adeguare la propria organizzazione alle eventuali modifiche introdotte a seguito delle abrogazioni previste dal comma 1, lo scioglimento della convenzione, il recesso di uno o più aderenti alla convenzione o la modifica delle funzioni oggetto di gestione associata producono effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali, solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte. Se le amministrazioni non trovano un accordo, la volontà del comune di recedere dalla convenzione produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale”;

comma 5: “Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, resta ferma la possibilità di stipulare nuove convenzioni secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale;

comma 6: “Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.”.

- Le disposizioni sopra richiamate consentono quindi ai comuni di deliberare il recesso anticipato dalle convenzioni di gestione associata, superando il divieto di

recesso previsto, nel rispetto di tempi e modalità prescritti nella Legge di stabilità provinciale 2020 (L.P. 13/2019).

- A seguito della soppressione di detto vincolo, le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9 bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità dei comuni di modificarle o recedere dalle stesse.
- Al fine di garantire a tutti i comuni coinvolti nelle gestioni associate la possibilità di adeguare il loro assetto organizzativo alle eventuali modifiche che potranno derivare dalla revisione o dallo scioglimento della convenzione, le parti firmatarie del Protocollo di finanza locale hanno concordato che l'eventuale recesso o modifica possano produrre effetto dalla data individuata dalle deliberazioni comunali solo se tali decisioni sono condivise da tutte le amministrazioni coinvolte.
- Se le amministrazioni non trovano un accordo, la decisione di recesso unilaterale produce effetti decorsi sei mesi dalla data di adozione della deliberazione comunale che ha espresso la volontà di recedere dalla convenzione.
- L'Amministrazione comunale di Luserna-Lusérn, recentemente entrata in carica, ha manifestato l'intenzione di voler recedere dalla gestione associata obbligatoria.
- Per quanto riguarda Folgaria, la gestione associata obbligatoria con i Comuni di Lavarone e Luerna-Lusérn non ha portato i benefici quali – quantitativi auspicati in quanto i risparmi fino ad ora conseguiti sarebbero stati raggiunti anche senza dare attuazione alla gestione associata, che, al contrario, ha richiesto e sta richiedendo, il dispendio di molto tempo ed energie da parte della struttura comunale; inoltre la cessazione dal servizio, già a partire dal 2017, di importanti figure, principalmente dell'Area amministrativa e contabile (diverse di esse non ancora sostituite per vincoli normativi) ha compromesso, la piena attuazione del progetto, il cui punto di forza era costituito da una progressiva suddivisione del carico di lavoro dei tre Comuni e ripartizione dei compiti tra aree specialistiche, con l'obiettivo di ottimizzare e qualificare le risorse umane disponibili; infine il Comune di Folgaria in sé considerato, ha conseguito nel periodo 1.8.2016-31.7.2019 l'obiettivo di efficientamento previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1952/2015 ovvero il risparmio di spesa di competenza, nella finestra temporale considerata, di € 27.800,00.-;
- Nella Conferenza dei Sindaci di data 28.10.2020 i Sindaci dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusérn hanno convenuto di recedere dalle convenzioni per la gestione associata obbligatoria di cui alla L.P. n.3/2006, come consentito dalla sopracitata normativa provinciale, ed in particolare il recesso viene disposto con riguardo alla convenzione, sottoscritta dalle Parti, per la gestione associata delle funzioni e delle attività – articolo 9 bis L.P. 3/2006 e s.m., repertorio n. 1170 di data 29.07.2016;
- L'Amministrazione di Folgaria tiene peraltro a confermare la propria convinzione circa l'esigenza imprescindibile di una stretta collaborazione istituzionale e amministrativa tra i tre Comuni dell'Altopiano; tale rapporto di cooperazione deve tuttavia basarsi su principi di sostenibilità, oggettività e concretezza, garantendo migliori servizi al cittadino. Il recesso non è quindi da considerarsi quale rinuncia ad un percorso comune ma l'inizio di una nuova collaborazione basata sull'esperienza di questi anni;
- Il termine di decorrenza del recesso dalla gestione associata obbligatoria, in linea con le valutazioni politico amministrative che sono state condivise sul punto dai Rappresentanti dei Comuni coinvolti, è fissato concordemente dalle parti nel 1 maggio 2021 (termine finale delle convenzioni il 30 aprile 2021);

- Ad oggi non sono pervenute indicazioni all'Amministrazione comunale sulla necessità di regolare i rapporti finanziari correlati ai risparmi di spesa da conseguire nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie, ragion per cui si ritiene di procedere secondo il modus operandi seguito da altri Comuni senza dover sottoscrivere, quindi, una convenzione che regoli specificamente i termini del recesso, fermo restando che il Comune di Folgaria ha conseguito il risparmio di spesa di competenza, nella finestra temporale considerata annualità 2012-2019;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 9 della L.P. n. 1 di data 12 febbraio 2019;

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019;

Visto l'art. 6 della L.P. n. 13 di data 23 dicembre 2019;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2, ed in particolare l'articolo 49, comma 3, lettera e);

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 29 luglio 2010, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 di data 28 dicembre 2015;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 9/C di data 28 dicembre 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 di data 3 giugno 2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in discussione i pareri favorevoli senza osservazioni, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. n.2/2018, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile da parte del Segretario generale;

Visti gli artt. 49, 182, 183, comma 3, 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Con voti favorevoli 12, astenuti 4 (Carbonari Erich, Cuel Ivano, Plotegher Angela, Tezzele Marcello), espressi per appello nominale dai 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di recedere, per le motivazioni sopra esposte, nei termini ed alle condizioni consentite dalla legislazione provinciale vigente, dalla convenzione per la gestione associata obbligatoria, ai sensi della L.P. n.3/2006, sottoscritta con i Comuni di Lavarone e Luserna-Lusérn, repertorio n. 1170 Atti Privati di data 29.07.2016;

Di stabilire che il recesso dalla convenzione sopra richiamata diviene esecutivo in data 1 maggio 2021 (termine finale della convenzione il 30 aprile 2021);

Di prendere atto che, ad oggi, non sono pervenute indicazioni all'Amministrazione comunale sulla necessità di regolare i rapporti finanziari correlati ai risparmi di spesa da conseguire nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie, ragion per cui si ritiene di procedere secondo il modus operandi seguito da altri Comuni senza dover sottoscrivere, quindi, una convenzione che regoli specificamente i termini del recesso;

Di precisare peraltro che l'Amministrazione di Folgaria conferma la propria convinzione circa l'esigenza imprescindibile di una stretta collaborazione istituzionale e amministrativa tra i tre Comuni dell'Altopiano; tale rapporto di cooperazione deve tuttavia basarsi su principi di sostenibilità, oggettività e concretezza, garantendo migliori servizi al cittadino. Il recesso non è quindi da considerarsi quale rinuncia ad un percorso comune ma l'inizio di una nuova collaborazione basata sull'esperienza di questi anni;

Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Lavarone e Luserna-Lusérn, alla Provincia autonoma di Trento, al Consorzio dei comuni trentini ed alle Organizzazioni sindacali rappresentative su base provinciale;

Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione, a sensi dell'art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to geom. Massimiliano Larcher

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 14.11.2020 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

Ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione sul portale telematico per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Lì _____

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì _____

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -